



Città di Castiglione delle Stiviere

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE

per

“LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

AGRO-ALIMENTARI

TRADIZIONALI LOCALI.

ISTITUZIONE DELLA DE.C.O.”

(Denominazione comunale di origine)

Approvato con deliberazione n. 5/C.C. in data 5.2.2014.

INDICE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 - Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni
- Art. 3 - Iscrizione nel Registro De.C.O.
- Art. 4 - Utilizzo del marchio De.C.O.
- Art. 5 - Revoca e sospensione della concessione
- Art. 6 - Le segnalazioni ai fini della Iscrizione nel Registro
- Art. 7 - Commissione
- Art. 8 – La struttura organizzativa
- Art. 9 - Iniziativa comunale
- Art. 10 - Le tutele e le garanzie
- Art. 11 - Le attività di coordinamento
- Art. 12 - Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale
- Art. 13 - Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 14 - Norme finali

* * *

Art. 1

Finalità

1. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18/08/2000 n.267, ed ai sensi dell'art. 9 dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a promuovere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale sono motivo di particolare interesse pubblico e come tali meritevoli di valorizzazione.
2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di valorizzazione di cui al precedente comma e la loro attuazione.
3. In particolare l'azione del Comune si manifesta mediante:
 - a) l'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine);
 - b) l'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento protettivo da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 8 del presente Regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
 - c) l'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
 - d) la promozione ed il sostegno di iniziative esterne favorendo, anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di enti, soggetti singoli ed associati,

singoli e privati a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro.

- e) di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e produzione secondo apposito disciplinare, che sarà approvato con delibera di Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui al successivo art.7.

Art. 2

Istituzione di un Albo Comunale delle iniziative e manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.8, un apposito Albo in cui sono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. E' previsto che l'iscrizione sia concessa alle manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno 2 anni consecutivi.

Art.3

Istituzione del Registro De.C.O. - Marchio

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art.8 un apposito Registro, denominato Registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine, per tutti i prodotti tipici agro-alimentari, segnalati e denominati.
2. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O., definendone forma e contenuto; lo stesso è di esclusiva proprietà comunale.

Art.4

Utilizzo del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Castiglione delle Stiviere, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno.
2. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.
3. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, corredata da

apposita autocertificazione, attestante la congruità con quanto previsto dal disciplinare di produzione, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O.

Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.

4. Entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa. L'istanza per l'ottenimento della concessione e la concessione stessa sono soggette alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

Art. 5

Revoca o sospensione della concessione

1. In caso di accertati abusi nell'utilizzo del marchio De.C.O., o di violazione del disciplinare di produzione o di utilizzo improprio dello stesso marchio, il Responsabile delle attività produttive, diffida il concessionario a cessare i comportamenti abusivi e intima il rispetto del Regolamento, della concessione o del disciplinare. In caso di inadempimento da parte del concessionario nei termini specificati dalla diffida, la concessione può essere revocata o sospesa, sentita la commissione comunale, con determinazione motivata dal responsabile del servizio, fatta comunque salva ogni azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione. La concessione è altresì revocata nel caso di gravi violazioni delle normative igienico-sanitarie.
2. Per l'accertamento degli abusi ed ogni altro conseguente adempimento, il Responsabile del servizio competente si può avvalere della Polizia Locale.

Art. 6

Le segnalazioni ai fini della Iscrizione nel Registro

3. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati, possono essere proposte da chiunque ritenga di promuoverle.

4. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo.
5. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una Commissione, nominata dal Sindaco, disciplinata dal successivo art. 7. La Commissione predispone i disciplinari di produzione del prodotto i quali saranno vincolanti ai fini dell'attribuzione della De.C.O., per la loro approvazione da parte della Giunta Comunale e dispone l'iscrizione nel registro De.C.O. dei rispettivi prodotti. Una volta iscritti nel registro De.C.O., i prodotti tipici potranno fregiarsi del logo "De.C.O.", completato dal relativo numero d'iscrizione.
6. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'Albo possono fregiarsi della scritta De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti segnalati e denominati, completata dal numero di iscrizione.

Art.7

Commissione

1. La Commissione di cui al precedente art. 6, comma 3 è composta da:
 - Sindaco o un suo delegato, in qualità di presidente;
 - n.1 esperto del settore agro-alimentare;
 - n.1 esperto del settore gastronomico locale./rappresentante degli operatori in forma singola o associata.
2. Funge da segretario il Responsabile delle attività produttive o suo delegato.
3. Il presidente potrà eventualmente richiedere l'assistenza di un consulente, scelto tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia di prodotto.
4. L'attività della commissione è a titolo gratuito.

Art. 8

La struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa a cui viene attribuita la competenza in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento è definita nell'ambito dell'organizzazione del servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).
2. Il Responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 9

Iniziativa comunale

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini De.C.O., forme di collaborazione con enti o associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari di cui al presente Regolamento, anche attraverso le forme associative previste dalla normativa in materia.

Art. 10

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune , nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune e' tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 .

Art. 11

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo - Giunta comunale e Sindaco - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 12

Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 13

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente Regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 14

Norme finali

1. Il presente Regolamento, entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.